



CITTA' DI ALESSANDRIA

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione civile

SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

N° DETERMINAZIONE 852	OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna", sito in Alessandria, località Valmadonna, Strada Fornara, per realizzazione di n. 7 villette unifamiliari con allargamento della sede stradale e realizzazione di parcheggi a pettine - Proponente Sig.ra Sambuelli Andreina - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 - Esclusione dalla fase di Valutazione
NUMERO PRATICA 40- Pratica N. 18100	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E		Importo		Anno/Numero		Sub.	Bilancio	Note
S	Cap.	±	Euro	Impe.	Acce.	Impegno		

DIVENUTA ESECUTIVA 05 aprile 2018



CITTA' DI ALESSANDRIA

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione civile
SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Det. n. 852 / Pratica N. 18100 - 40

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna", sito in Alessandria, località Valmadonna, Strada Fornara, per realizzazione di n. 7 villette unifamiliari con allargamento della sede stradale e realizzazione di parcheggi a pettine – Proponente Sig.ra Sambuelli Andreina - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 – Esclusione dalla fase di Valutazione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con nota datata 08.01.2018 prot. n. 59 l'autorità competente Settore Urbanistica e Patrimonio – Servizio Programmazione e Pianificazione Attuativa della Città di Alessandria ha inviato all'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, del Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna", sito in Alessandria, località Valmadonna, Strada Fornara, proponente Sig.ra Sambuelli Andreina (come stabilito dall'art. 3 bis della L.R. n. 56/1977);

con nota datata 17.01.2018 protocollo n. 5138 l'Organo Tecnico comunale per la V.I.A. e la V.A.S. ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, richiedendo contestualmente il parere ad ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e ad ASL AL, in quanto soggetti con competenza ambientale ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

con nota datata 29.01.2018 protocollo n. 8382 l'Organo Tecnico comunale per la V.I.A. e la V.A.S. ha richiesto il parere alla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente in quanto soggetto con competenza ambientale ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016.

CONSIDERATO CHE

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 08.04.2018 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

in data 06.03.2018 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30.11.2011 per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento e di esprimere il proprio parere motivato;

la documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto è stata pubblicata sul sito Web della Città di Alessandria ed è stato effettuato l'avviso di avvenuto deposito all'Albo Pretorio comunale per una durata di 30 giorni, al termine dei quali non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

VISTA

la “Relazione tecnica di verifica per la assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” (posta agli atti), predisposta dal tecnico incaricato dal soggetto proponente, contenenti le indicazioni relative alle caratteristiche dell’intervento e l’analisi dei suoi impatti potenziali sull’ambiente.

VISTA ALTRESÌ

la Relazione “Valutazione previsionale clima acustico” (posta agli atti), predisposta da tecnico competente in acustica ambientale a corredo degli elaborati del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, trasmessa al Servizio Tutela dell’Ambiente dal Settore Urbanistica e Patrimonio in data 08.01.2018 prot. n. 60.

PRECISATO CHE

il Piano Esecutivo Convenzionato “Valle Luna” riguarda la realizzazione di n. 7 villette unifamiliari con allargamento della sede stradale su Strada Fornara e con realizzazione di parcheggi a pettine lungo la strada;

Il Soggetto Proponente si impegna a realizzare a proprie cure e spese e a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti le opere di urbanizzazione, tra cui la rete fognaria secondo le indicazioni di AMAG Reti idriche S.p.A. soggetto gestore della pubblica fognatura, con approvazione e successiva cessione ad AMAG Reti Idriche affinché venga inserita nella rete fognaria comunale;

i dati catastali del sito interessato dal Piano Esecutivo Convenzionato sono i seguenti: foglio 10 allegato A mappali n. 112 – 113 – 981 – 982 – 983 – 984 – 985 – 986, per una superficie catastale di mq 8.335,00.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all’art. 35 che le regioni, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo entro 12 mesi dall’entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

in attesa dell’adeguamento dell’ordinamento regionale con apposita legge trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l’art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i “*Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*”;

con D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 la Regione Piemonte ha approvato le “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”, che contengono gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di V.A.S. per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l’Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.:

- definisce all’art. 3 bis i principi generali relativi all’integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- prevede all’art. 43, comma 2 che “*Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all’articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all’art. 40, comma 7*”;
- prevede all’art. 40, comma 7) che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998 e che non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti

planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

il Piano Esecutivo Convenzionato in esame non risulta ricompreso in pianificazioni sovraordinate già sottoposte al procedimento di V.A.S., per cui ai sensi della normativa attualmente in vigore risulta assoggettato alla fase di verifica preventiva della V.A.S..

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, dalla L.R. 05.12.1977 n. 56, per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla legge stessa, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), che è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012.

VISTI

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale che si è svolta in data 06.03.2018 (posto agli atti), che si conclude con il parere motivato dell'Organo Tecnico, nel quale si conclude di non assoggettare il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), purché vengano recepite le prescrizioni contenute nel parere motivato, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi proposti e l'integrazione tra tutela dell'ambiente e proposta urbanistica;

i seguenti pareri (posti agli atti):

- parere di ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (ns. protocollo di acquisizione n. 8591 del 26.01.2018), il quale conclude che: *“Esaminata la documentazione pervenuta, alla luce della normativa vigente in materia, si ritiene che non sussistano fattori ostativi né criticità riguardanti gli aspetti igienico-sanitari di nostra competenza, e pertanto si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato “Valle Luna” oggetto di verifica possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”*;
- parere di ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte sud est (ns. protocollo di acquisizione n. 9356 del 31.01.2018), il quale riporta le seguenti considerazioni conclusive: *“In considerazione di quanto sopra evidenziato si evidenzia che le analisi contenute nella documentazione presentata forniscono gli elementi utili all'integrazione tra aspetti ambientali e quelli relativi alla proposta urbanistica. Si richiede che il parere motivato argomenta e definisca le strategie e gli indirizzi che l'amministrazione comunale intende perseguire per garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti anche in considerazione delle indicazioni suggerite in questa relazione”*; il parere ARPA contiene alcune indicazioni/prescrizioni utili a migliorare la compatibilità ambientale della proposta urbanistica;
- parere della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente (ns. protocollo di acquisizione n. 16978 del 27.02.2018), il quale conclude che *“Alla luce delle considerazioni sopraesposte, dal momento che tale opera verrà realizzata in un contesto in cui sono già presenti residenze simili e pertanto non si verranno a creare forti impatti sull'ambiente circostante, si ritiene che tale variante non debba essere assoggettata alla successiva fase di VAS”*. Il parere di Provincia contiene una indicazione/prescrizione relativa alla fase di cantiere in quanto la Provincia *“raccomanda, durante tale fase, di utilizzare i vari presidi utili a ridurre gli impatti creati”* con particolare riferimento alle emissioni di polveri.

PRESO ATTO

che, sulla base del verbale e dei pareri sopra citati, tutti i soggetti intervenuti nel procedimento si sono espressi favorevolmente in merito all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato “Valle Luna”, sito in Alessandria, località Valmadonna, Strada Fornara, proponente Sig.ra Sambuelli Andreina.

VISTE

Determinazione Dirigenziale del 05 aprile 2018 n. 852

4

le prescrizioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto contenute nel parere motivato dell'Organo Tecnico comunale e nei sopra citati pareri di ASL AL, ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e Provincia di Alessandria.

RITENUTO

non necessario sottoporre il Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna", sito in Alessandria, località Valmadonna, Strada Fornara, proponente Sig.ra Sambuelli Andreina, alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'art. 20 della L.R. n. 40/1998, alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, vista la vigente normativa, analizzati i contenuti della documentazione predisposta dai tecnici incaricati dal soggetto proponente, visto il parere motivato dell'Organo Tecnico comunale e i pareri pervenuti da ASL AL, ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e Provincia di Alessandria.

DATO ATTO che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21/12/2017 con cui viene assegnato all'Ing. Marco Italo Neri l'incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione civile.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale.

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che il Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna", sito in Alessandria, località Valmadonna, Strada Fornara, dati catastali: foglio 10 allegato A mappali n. 112 – 113 – 981 – 982 – 983 – 984 – 985 – 986, proponente Sig.ra Sambuelli Andreina, non deve essere assoggettato alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI STABILIRE CHE, in fase di accoglimento ed approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna", di presentazione della documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire e successiva fase di realizzazione degli interventi previsti ed utilizzo dell'edificio, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Con riferimento agli aspetti di impatto acustico, contestualmente al Permesso di Costruire dovrà essere presentata alla Città di Alessandria apposita istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, nei tempi e modi previsti dalla D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012 e dal Regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose, oppure una dichiarazione di un tecnico esperto in acustica ambientale che attesti il rispetto dei valori limite di rumorosità durante le attività di cantiere.
 - b) Con riferimento al rischio sismico, la richiesta di Permesso di Costruire successiva all'approvazione del PEC dovrà contenere un progetto architettonico fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83,

comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., anche in relazione alla documentazione disponibile e alle verifiche ed informazioni assunte preliminarmente. Le opere strutturali in progetto dovranno essere conformi alle norme regionali in materia di controllo e di prevenzione del rischio sismico, considerato che la dichiarazione di fattibilità strutturale è un documento da predisporre contestualmente alla documentazione necessaria per l'acquisizione dell'atto di assenso per tutte le categorie di opere ed interventi, indipendentemente dalla rispettiva natura e tipologia. Il tecnico competente incaricato dovrà dichiarare nella Relazione sulle strutture, presentata nell'ambito del Permesso di Costruire, che gli interventi strutturali (riguardanti qualsiasi tipologia di struttura: calcestruzzo, acciaio, C.A., legno e muratura) previsti nel progetto edilizio sono stati dimensionati in linea con le norme tecniche vigenti per la zona sismica 3 di Alessandria, come previsto dalla D.G.R. n.28-13422 del 01.03.2010 integrata dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., le opere relative alla costruzione, riparazione, sopraelevazione di consistenza strutturale sono sottoposte a obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori.

- c) In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la dispersione di polveri ed a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi utilizzati e/o durante le previste lavorazioni. Nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, si dovranno immediatamente attivare le misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.
- d) La gestione dei rifiuti in fase di cantiere dovrà essere conforme alla vigente normativa di settore.
- e) Con riferimento alle terre e rocce da scavo, al fine di gestire questi materiali come sottoprodotti escludendoli dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti occorre attuare le indicazioni del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. In particolare, il proponente o produttore deve attestare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 120/2017, mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del D.P.R. Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'autorità competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del D.P.R..
- f) Gli edifici in progetto dovranno rispondere a quanto previsto dalle vigenti normative in merito al rendimento energetico in edilizia in riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
- g) Dovranno essere previsti idonei sistemi di recupero delle acque meteoriche da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde.
- h) L'area destinata a parcheggio degli autoveicoli dovrà essere realizzata con sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e devono essere prevista la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto (*Acer campestre*, *Celtis australis*, *Carpinus betulus*, *Populus alba*) tra i vari stalli in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico.
- i) Le aree destinate a verde e le alberature dovranno essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone (privilegiando quelle in "zolla" e "pronto effetto"). Le specie potenzialmente idonee sono: farnia (*Quercus robur*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero campestre (*Acer campestre*), pioppo nero (*Populus nigra*), prugnolo (*Prunus spinosa*), pado (*Prunus padus*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), nocciolo (*Corylus avellana*), biancospino (*Crataegus monogyna*), frangola (*Frangula alnus*), berretta da prete (*Euonymus europaeus*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), rosa selvatica (*Rosa canina*); possono inoltre essere ritenute idonee alcune essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possono

costituire una sorgente di disponibilità alimentare per la fauna selvatica quali ad es. il ciliegio selvatico (*Prunus avium*), il gelso (*Morus alba*, *Morus nigra*), il noce (*Juglans regia*).

- j) Dovranno essere attuate buone norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso: tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico e in particolare dotati di sistemi non disperdenti luce verso l'alto.
 - k) Gli edifici in progetto dovranno essere conformi alle vigenti normative riguardanti il rendimento energetico in edilizia, con riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
 - l) Poiché il sito di intervento è collocato nella classe II a di pericolosità geomorfologica (zona di collina), gli interventi dovranno conformarsi alle limitazioni urbanistiche previste dall'art. 51 "Prescrizioni geologiche" delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C..
 - m) Con riferimento alla rete fognaria realizzata a cura e spese del proponente a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione lungo Strada Fornara, il proponente dovrà rispettare le indicazioni tecniche di AMAG Reti Idriche soggetto gestore della pubblica fognatura, tenendo conto della situazione abitativa esistente sia a monte che a valle lungo Strada Fornara, al fine di consentire l'allacciamento delle abitazioni attualmente sprovviste del servizio fognario nel momento in cui la condotta fognaria verrà ceduta ad AMAG Reti Idriche S.p.A. quale pubblica fognatura.
 - n) Nelle fasi di progettazione esecutiva ed attuativa dei nuovi edifici (e delle aree pertinenziali nell'ambito del P.E.C.) si dovrà tenere in considerazione le suddette prescrizioni e raccomandazioni, parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e dei suoi obiettivi, prediligendo comunque le soluzioni correttive o migliorative, qualitative e/o quantitative, indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale (es.: miglioramento del bilancio arboreo e del corretto utilizzo massa vegetale, raccordi integrati con il tessuto edilizio e i percorsi esistenti, riduzione effetti igienici ed ambientali negativi, verifiche prima del rilascio dei titoli abilitativi, ecc...).
3. DI STABILIRE CHE Eventuali variazioni sostanziali nella fase esecutiva rispetto al progetto originario di Piano Esecutivo sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS dovranno essere sottoposte al parere dell'Organo Tecnico comunale, per valutare se compatibili con le prescrizioni formulate nella procedura in corso oppure se tali da non poter essere attuate a meno di sottoporle ad un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.
4. DI STABILIRE CHE, con riferimento agli aspetti viabilistici, in fase realizzativa ed a cura del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager sarà adeguatamente interessato l'Ufficio Traffico anche solo a livello informativo.
5. DI STABILIRE CHE, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.
6. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale al Settore Urbanistica e Patrimonio e al Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, affinché in particolare nelle successive fasi di accoglimento e approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna" e di rilascio dei permessi di costruire possa tenersi conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento conclusivo della fase di verifica di V.A.S. e affinché il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Esecutivo Convenzionato dia atto della Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché del recepimento delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
7. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al soggetto proponente dell'intervento Sig.ra sambuelli Andreina e ai seguenti soggetti con competenza ambientale intervenuti nel procedimento:
- ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est;
 - ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C.

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria per giorni 15.
9. DI INFORMARE che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

IL DIRETTORE

F.to Ing. Marco Italo Neri

IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 aprile 2018

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 aprile 2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1035 il 05 aprile 2018 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**